



CITTÀ DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino

MODALITA' OPERATIVE PER L'UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI E PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI A FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2026

(Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. del ..12/02/2026...)

1.

Le presenti modalità operative hanno lo scopo di indicare le procedure ed i criteri con cui gli uffici comunali metteranno a disposizione dei partiti e movimenti politici partecipanti alla competizione elettorale gli spazi e i locali comunali, nonché consentiranno l'occupazione del suolo pubblico a fini di campagna elettorale nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, eguaglianza e par condicio, in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie che si svolgeranno nel corso dell'anno 2026.

2.

In tutti i casi, la domanda, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione sul sito istituzionale del comune di Chivasso, è presentata dal segretario o presidente o rappresentante legale dei partiti o movimenti politici o comitati promotori o da un loro delegato oppure da un candidato per conto del partito o movimento o lista civica per cui si candida. Essa è presentata o inviata al protocollo comunale e deve indicare il partito o movimento o lista civica per conto del quale è presentata, nonché il riferimento di posta elettronica o PEC univoco al quale trasmettere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento.

3.

L'autorizzazione all'utilizzo dei locali comunali o all'occupazione di spazio pubblico per finalità di propaganda elettorale avviene con provvedimento scritto, successivo alla comunicazione dell'avvenuto pagamento della tariffa o del canone, se dovuti.

Il provvedimento viene comunicato all'indirizzo PEC o di posta elettronica indicato dal richiedente nella domanda, e viene altresì inoltrato al Comando di Polizia Locale nonché, se occorre, alla Questura di Torino, al Comando di Stazione dei Carabinieri ed alle altre FF.PP. operanti sul territorio comunale e alla Prefettura di Torino – U.T.G., in modo da consentire eventuali attività di vigilanza e controllo.

L'autorizzazione è rilasciata al richiedente, che viene considerato responsabile ed unico referente, ad ogni effetto di legge, del regolare svolgimento delle manifestazioni/iniziativa organizzate nei locali o spazi oggetto di concessione.

La predetta autorizzazione è strettamente personale, non può essere oggetto di sub concessione e non sostituisce eventuali ulteriori titoli necessari allo svolgimento delle attività programmate.

In caso di rinvio o di annullamento di un comizio, manifestazione, riunione di propaganda o iniziativa, anche solo di occupazione di suolo pubblico per installazione di banchetti o gazebo sarà cura del richiedente darne immediata comunicazione, prima telefonica e poi scritta, all'Ufficio Elettorale (0119115307-312-319 - elettorale@comune.chivasso.to.it), che a sua volta ne darà comunicazione al Comando della Polizia Municipale ed eventualmente alla Questura,

alla Compagnia dei Carabinieri, Guardia di Finanza per le esigenze dei servizi agli stessi attribuiti.

UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI

4.

Ai sensi dell'art. 19 L. 10 dicembre 1993 n. 515, a decorrere dal giorno dell'indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi.

I locali di proprietà comunale messi a disposizione per iniziative (ad es. manifestazioni, conferenze e dibattiti) da parte dei partiti e dei movimenti partecipanti alla competizione elettorale ai sensi del predetto art. 19 sono i seguenti:

- **Sala del Consiglio Comunale – Palazzo S. Chiara – Piazza C. A. Dalla Chiesa n. 7;**

I locali potranno essere utilizzati nei limiti di agibilità e nel rispetto delle eventuali prescrizioni imposte dagli uffici competenti.

5.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e fino alle ore 24,00 del penultimo giorno precedente il primo giorno di votazione, i partiti, movimenti, comitati promotori o liste presenti nella competizione elettorale possono utilizzare i locali sopra individuati, previa domanda da presentarsi all'ufficio protocollo del comune **almeno dieci giorni lavorativi** prima della data di utilizzo richiesta.

L'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo delle sale di cui al punto 4 è di competenza dell'**Ufficio Patrimonio**.

L'Ufficio Patrimonio provvede alla verifica della disponibilità dei locali richiesti e la comunica al richiedente all'indirizzo PEC o di posta elettronica indicato dallo stesso nella domanda. Da quel momento la data e il luogo richiesto sono da considerarsi prenotati.

L'utilizzo dei locali come sopra individuati ai sensi e per le finalità indicate nelle presenti modalità operative è esente dal pagamento della tariffa prevista per la concessione in uso di locali comunali, fatto salvo il rimborso delle spese (pulizia sale, servizi igienici annessi e parti comuni, elettricità) che sono così quantificate:

- **€ 17,00 Iva compresa per Sala Consiglio**

Il richiedente è tenuto a versare la somma dovuta entro il termine indicato dall'Ufficio Patrimonio con la comunicazione di conferma di disponibilità degli stessi e trasmettere, entro lo stesso termine, la ricevuta del pagamento all'ufficio competente, pena la cancellazione della prenotazione senza alcun diritto di rivalsa in capo al richiedente.

La disponibilità dei locali comunali è determinata prioritariamente dall'ordine cronologico di protocollazione delle domande e secondariamente dal criterio della rotazione.

Pertanto, nel caso di domande aventi ad oggetto la medesima sala, data e fascia oraria, l'autorizzazione verrà rilasciata alla domanda protocollata per prima. Successivamente, in caso di nuova sovrapposizione di più domande sulla medesima fascia oraria, se la domanda protocollata per prima è presentata dal partito o movimento che ha già usufruito del locale nell'occasione precedente, viene accolta la richiesta protocollata per seconda o, ancor prima, al richiedente che non ne ha ancora usufruito. Nello stesso modo si procede per le volte successive.

Nell'ultima settimana di campagna elettorale, in caso di sovrapposizione delle domande in modo tale da non consentire a tutti i richiedenti di usufruire dei locali, l'ufficio competente può provvedere a ridurre o variare le ore di utilizzo dei locali ed apportare, in sede di autorizzazione e

previo accordo con gli interessati, le variazioni rispetto alle richieste che si rendano necessarie al fine di consentire a tutti i richiedenti un identico uso dei locali. In caso di mancanza di accordo con gli interessati, l'ufficio competente fa ricorso al sorteggio.

In ogni caso, qualora il principio della rotazione, della limitazione dei giorni/turni di cui sopra e l'applicazione del criterio della priorità temporale non risultino dirimenti, il Comune si riserva di adottare motivatamente e in modo trasparente soluzioni congrue e opportune per garantire a tutte le forze politiche pari opportunità propagandistiche.

Sono sempre fatte salve le concessioni dell'uso dei predetti locali che siano già state rilasciate per finalità diverse dalla propaganda elettorale in data antecedente al giorno di indizione dei comizi elettorali.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

6.

Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni e le ore 24,00 del penultimo giorno precedente il primo giorno di votazione i partiti, i movimenti e le liste che partecipano alla competizione elettorale possono:

- A- fare richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico per l'installazione di banchetti, gazebo o altre installazioni per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale diverse da quelle disciplinate dall'art. 18 TULPS;
- B- richiedere l'autorizzazione all'utilizzo di piazze o altri spazi pubblici per lo svolgimento di riunioni di propaganda elettorale nel rispetto della disciplina vigente.

Si precisa che l'art. 7 della Legge n. 130/1975 dispone che alle riunioni di propaganda elettorale che si svolgono in luogo pubblico dal 30° giorno antecedente le consultazioni elettorali non si applica la disciplina di cui all'art. 18 TULPS: pertanto, da tale giorno non è necessario dare avviso al Questore delle riunioni elettorali e dei comizi con i consueti tre giorni di anticipo previsti dalle leggi sulla pubblica sicurezza.

L'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nei predetti casi A e B è di competenza dell'**Ufficio Elettorale**.

7.

Ferma restando l'osservanza delle più specifiche indicazioni che dovessero pervenire sull'argomento dall'U.T.G. – Prefettura di Torino, allo scopo di consentire la corretta fruizione degli spazi e dei servizi di interesse generale che vengono svolti sulle aree di suolo pubblico, per le finalità di cui al precedente punto 6 **non è concesso l'utilizzo dei seguenti luoghi:**

- aree dedicate al commercio su aree pubblica, svolto sotto qualsiasi forma anche fieristica e/o di libero scambio, durante lo svolgimento delle predette attività commerciali;
- aree limitrofe alle fermate del trasporto pubblico di linea, nonché alle stazioni ferroviarie;
- aree aperte alla circolazione stradale e altri luoghi quando la presenza delle predette occupazioni possa influire negativamente sulla sicurezza della circolazione stradale;
- aree limitrofe ai plessi scolastici, durante le ore di attività didattica, ai cimiteri ed ai luoghi di cura.

8. A

La domanda di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di banchetti o gazebo può riguardare una o più date ma limitatamente ad un periodo non superiore alla settimana, intesa come periodo intercorrente tra il lunedì e la domenica, e deve essere presentata al protocollo comunale **entro le ore 9 del terzo giorno lavorativo antecedente la prima data richiesta.**

Per ogni data ciascun partito o movimento o lista può presentare la richiesta per ogni singola postazione per una sola fascia oraria scelta tra le seguenti:

- mattino dalle 8,00 alle 14,00
- pomeriggio dalle 14,00 alle 20,00
- sera dalle 20,00 alle 24,00

In caso di diverse richieste presentate per il medesimo luogo e per la medesima fascia oraria l'autorizzazione verrà rilasciata sulla base dei seguenti criteri:

- a. **Minor numero di presenze** già concesse sul medesimo luogo o area;
- b. A parità del numero di presenze, **ordine cronologico** di presentazione della domanda.

Ai richiedenti cui l'autorizzazione sia negata sulla base dei suddetti criteri, verrà concessa, se disponibile e in accordo con gli stessi, un'altra postazione.

Per consentire la corretta applicazione dei suddetti criteri, l'Ufficio Elettorale, indipendentemente dalla data di presentazione delle singole istanze, procederà normalmente all'emissione delle autorizzazioni entro il giorno precedente le date richieste.

Sono sempre fatte salve le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico che siano già state autorizzate per finalità diverse dalla propaganda elettorale. Per la richiesta si applica il criterio dell'ordine cronologico di protocollo.

Si ricorda che:

- l'occupazione del suolo pubblico con gazebo e banchetti può essere fatta solo per le attività di propaganda elettorale consentite dalla legge (come ad esempio la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda);
- il posizionamento di materiale di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere conforme alle disposizioni in materia di propaganda elettorale vigenti (divieto di affissione di manifesti al di fuori degli spazi consentiti e di altre forme di propaganda luminosa e figurativa a carattere fisso in luogo pubblico) e limitato all'interno dell'area concessa; parimenti, anche i cavalletti o le altre attrezzature non devono essere posizionati al di fuori dell'area concessa. Si richiamano le circolari del Ministero dell'Interno n. 41 del 14/03/2006 e n. 48 del 20/03/2006 (relativamente al fatto che le bandiere dei partiti e movimenti politici non sono riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servono esclusivamente a identificare la titolarità dei gazebo), facendo comunque salva ogni altra disposizione in materia vigente o futura;
- l'occupazione del suolo pubblico prevista dalla presente disposizione, ancorché autorizzata, **non deve essere superiore alla superficie di mq 10,00** e, in quanto tale, non è soggetta a imposta di bollo né al pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (come meglio chiarito nelle precisazioni poste in appendice alle presenti istruzioni.)

8. B

La domanda di occupazione di uno spazio pubblico per lo svolgimento di una riunione di propaganda elettorale/comizio/festa di partito deve essere presentata al protocollo comunale almeno **dieci giorni lavorativi prima** della data richiesta.

In caso di più richieste presentate per il medesimo luogo e per la medesima fascia oraria l'autorizzazione verrà rilasciata sulla base dei criteri di cui al precedente punto 5.

In ogni caso non verranno concessi spazi per lo svolgimento di comizi all'aperto in contemporanea allo svolgimento di altri comizi da parte di partito politico o movimento o lista concorrente che siano già stati precedentemente autorizzati o anche solo richiesti, in aree che possano comportare interferenza tra i due eventi.

Sono sempre fatte salve le autorizzazioni all'utilizzo degli spazi pubblici che siano già state autorizzate o richieste per finalità diverse dalla propaganda elettorale. Per la richiesta si applica il criterio dell'ordine cronologico di protocollo.

L'Ufficio Elettorale, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla tempestivamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullastato relativamente alla viabilità e/o emissione di ordinanze di limitazione al traffico o alla sosta ed eventualmente agli altri uffici comunali, quando ciò si renda necessario per la particolarità dell'occupazione, per il rilascio delle relative autorizzazioni endoprocedimentali.

L'allestimento degli spazi per lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale è a cura e spese del richiedente. Rientrano nelle operazioni di allestimento, oltre all'installazione di palchi e impianti di amplificazione, la predisposizione di sistemi di illuminazione, la transennatura dell'area di svolgimento del comizio e, nel caso siano necessari provvedimenti di modifica della viabilità, l'apposizione della relativa segnaletica e cartellonistica almeno entro le 48 ore precedenti l'iniziativa. Il tutto potrà avvenire esclusivamente con oneri a carico del richiedente.

Resta sotto la esclusiva responsabilità e cura del richiedente l'acquisizione di ogni altro titolo necessario a svolgere l'attività richiesta quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i titoli relativi alla disciplina sulle emissioni acustiche, piano di sicurezza, certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture eventualmente installate, dichiarazione di conformità di impianti, ecc.

Si precisa che le autorizzazioni di cui al presente punto sono subordinate all'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o titolo previsti dalle leggi vigenti; la relativa documentazione deve essere allegata alla domanda di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

In relazione a quanto sopra, allo scopo di garantire il più possibile il buon esito del procedimento, in caso di domande che presentino possibili aspetti di complessità, si raccomanda di rivolgersi all'ufficio competente con sufficiente anticipo.

Si ricorda che le attività rientranti nella definizione di manifestazione di **pubblico spettacolo**, anche a scopo di propaganda elettorale, non rientrano nella disciplina e nelle competenze dettate dalle presenti istruzioni e ad esse sono applicabili le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblico spettacolo.

Si ricorda altresì che il rilascio dell'autorizzazione per **occupazioni eccedenti i 10 mq**, ancorché in periodo e per finalità di campagna elettorale, è subordinato al **pagamento anticipato del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2021 ed eventuali modifiche e integrazioni.

A tale scopo, nello svolgimento dell'istruttoria, l'ufficio competente richiede al Concessionario dell'entrata la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria e ne comunica l'importo al richiedente.

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico di cui al presente punto è rilasciata solo previo assolvimento del pagamento del Canone dovuto e trasmissione della ricevuta di pagamento all'Ufficio Elettorale.

9.

Per entrambe le tipologie di occupazione A e B:

- **le domande pervenute fuori termine** verranno prese in considerazione dall'Ufficio Elettorale solo se riferite ad aree e spazi rimasti liberi nei periodi richiesti, previa valutazione dell'ufficio circa la compatibilità del tempo di presentazione con gli adempimenti dovuti da parte di tutti gli uffici comunali coinvolti;
- nell'ultima settimana di campagna elettorale, in caso di sovrapposizione delle domande in modo tale da non consentire a tutti i richiedenti di usufruire delle aree richieste, l'ufficio elettorale può provvedere a ridurre o variare le ore di utilizzo degli spazi ed apportare, in sede di autorizzazione e previo accordo con gli interessati, le variazioni rispetto alle richieste che si rendano necessarie al fine di consentire a tutti i richiedenti la par condicio nell'uso delle aree. In caso di mancanza di accordo con gli interessati, l'Ufficio Elettorale fa ricorso al sorteggio;
- in ogni caso, qualora il principio della rotazione, della limitazione dei giorni/turni di cui sopra e l'applicazione del criterio della priorità temporale non risultino dirimenti, il Comune si riserva di adottare motivatamente e in modo trasparente soluzioni congrue e opportune per garantire a tutte le forze politiche pari opportunità propagandistiche;
- **la domanda deve essere corredata dai documenti necessari:** è sempre necessaria la planimetria quotata dell'area oggetto di richiesta, comprensiva della visione prospettica delle strutture installate se di dimensioni superiori ai 10 mq, a cui si aggiungono gli altri documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, quali, ed esempio, piani della viabilità, piano di sicurezza, certificazioni ecc...
- il richiedente dovrà dotarsi di quanto necessario all'approntamento del luogo oggetto di concessione, non essendo previsto l'utilizzo di materiali forniti dall'amministrazione comunale, né fornitura di corrente elettrica, né ogni altra strumentazione o approntamento organizzativo in tema di safety e security legato alla gestione del luogo. L'eventuale uso di gruppi elettrogeni non dovrà arrecare disturbo alla quiete ed alle attività commerciali;
- in caso di concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni istituzionali o religiose, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, non verranno autorizzate (se già autorizzate potranno essere revocate) attività di propaganda elettorale in prossimità dei luoghi interessati dalle suddette manifestazioni o comunque in luoghi e orari tali da poter creare interferenze con lo svolgimento delle stesse;
- la durata oraria indicata nell'autorizzazione comprende anche il tempo necessario al montaggio e smontaggio delle attrezzature nonché allo sgombero completo dei luoghi ed all'avvicendamento delle persone;

Si consiglia di consultare previamente l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico al fine di effettuare l'opportuna "pre-verifica" delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario.

TUTELA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

10.

Si richiama quanto previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14 maggio 2018, ai sensi della quale le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche in cui possano essere svolte attività o iniziative in contrasto con i principi costituzionali – fatta eccezione per le concessioni e/o autorizzazioni finalizzate allo svolgimento di attività legate alla sfera esclusivamente privata della persona – sono tenute a richiedere apposita dichiarazione dalla quale risulti che:

- il concessionario riconosce che i principi costituzionali democratici su cui si fonda la Repubblica Italiana comportano il ripudio del fascismo (e del nazismo) di cui è vietata, sotto qualsiasi forma, la riorganizzazione

- il soggetto richiedente/concessionario si impegna a garantire e a vigilare affinché l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare siano conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si pongano in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, anche desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 (c.d. Legge Mancino) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

La dichiarazione dovrà pertanto essere resa dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di cui al precedente punto 2.

Si richiama altresì il disposto di cui al punto 3 della predetta deliberazione consiliare n. 22/2018, che così recita: "*omissis*...

- c. è causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli articoli 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle altre prescrizioni previste al precedente comma "b". L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale...*omissis*...
- f. Se, pur nel rispetto della libertà di espressione, dall'accertamento risultassero elementi oggettivi (foto, materiale divulgativo, manifesti, volantini, ecc.) contrari ai principi di cui al punto a), il Dirigente o Posizione Organizzativa, in via preventiva, procede all'assunzione dell'atto di revoca della concessione o dell'autorizzazione."

APPENDICE – PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DEL CANONE UNICO DI CUI ALLA L. 27/12/2019 N. 160, CC 816 – 836.

Canone:

L'occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo finalizzata ad attività di propaganda politica, elettorale, raccolte firme per presentazione di candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o campagne referendarie è sempre esente dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3 febbraio 2025, purché richiesta per una superficie non eccedente i 10 mq.

(cfr. art. 3 c. 67 L. 549/1995 – combinato disposto art. 7 c. 2 lett. d e art. 57 c. 1 lett. c e c. 2 lett. i del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione" approvato con d.C.C. n. 6 del 03.02.2025)

Imposta di bollo:

Le istanze e le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di raccolta firme per la presentazione delle candidature, sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo a partire dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(cfr. art. 1 Tabella Allegato B DPR 26.10.1972, n. 642 – art. 14 c. 3 L. 21.03.1990 n. 53 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 56/E DEL 18.07.2018);

Le istanze e le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di raccolta firme per la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare o per la richiesta di referendum sono sempre esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

(cfr. art. 1 Tabella Allegato B DPR 26.10.1972, n. 642 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 56/E del 18.07.2018);

Le istanze e le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di propaganda politica ed elettorale non strettamente rientranti nelle ipotesi precedenti, sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo a partire dal 30° giorno antecedente l'inizio delle votazioni (c.d. periodo di campagna elettorale).

Sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 le medesime istanze ed autorizzazioni finalizzate ad attività da svolgersi al di fuori di detto periodo.

(cfr. artt. 3 e 4 Tariffa Allegato A DPR 26.10.1972, n. 642 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 89/E del 01/04/2009).